

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art.1

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

Ai sensi del Capo II dello Statuto Comunale, rubricato "Associazionismo e Volontariato", è istituito presso il Comune di Pastena il Registro delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale le associazioni operanti nel Comune.

Il Registro è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:

- a) tutela ambiente e territorio
- b) istruzione, attività culturali ed artistiche
- c) sport, tempo libero ed attività giovanili
- d) sanità, politiche sociali ed handicap
- e) attività economiche e turismo
- f) impegno civile, diritti umani, immigrazione e pari opportunità
- g) tutela, promozione e valorizzazione delle tradizioni locali.

Il Responsabile del servizio affari generali cura l'aggiornamento e la custodia del suddetto Regolamento, provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti.

Art. 2

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

Possono chiedere l'iscrizione al Registro tutte le associazioni esistenti sul territorio comunale che operano nell'ambito delle tematiche di cui all'art.1 purchè la loro attività non abbia scopo di lucro, ed i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione ed alle leggi ed allo Statuto.

Tali organizzazioni associative, regolarmente costituite nelle forme e nei modi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti devono avere :

1. sede legale nel Comune oppure, trattandosi di associazioni a carattere sovra comunale, una sede secondaria sul territorio comunale;
2. Statuto o Atto Costitutivo risultante da scrittura privata o atto pubblico;
3. una struttura democratica di partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione;
4. elettività e gratuità delle cariche associative;
5. obbligatorietà del bilancio.

Art.3

DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione al Registro delle Associazioni Comunali, in carta semplice, indicante la denominazione dell'associazione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante ed indirizzata alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio Protocollo .

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia dello Statuto o dell'Atto Costitutivo;
- dichiarazione indicante la sussistenza dei requisiti di cui all'art.2;
- elenco dei soggetti che ricoprono le cariche associative;
- relazione sull'attività svolta nell'ultimo anno;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;
- per le Associazioni a rilevanza sovracomunale è sufficiente copia dello statuto sovracomunale, l'attestazione della rappresentanza territoriale sottoscritta dal legale rappresentante e la richiesta di inserimento nel registro, nonché la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2.

Art. 4
ISTRUTTORIA ED ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione deve essere inoltrata entro il 31 gennaio di ogni anno.

La domanda di iscrizione viene valutata, previa istruttoria tecnico-amministrativa, dall'ufficio competente, che esprime parere motivato sulla sua accoglibilità entro 30 giorni dalla presentazione.

Se la domanda viene accolta, la Giunta Comunale approva con proprio atto deliberativo le domande di ammissione e dispone l'iscrizione nel registro delle associazioni ritenute idonee.

Il provvedimento di iscrizione, di cancellazione o di reiezione della domanda viene comunicato al soggetto interessato mediante pubblicazione all'albo pretorio.

Ai fini della costituzione del registro le domande dovranno pervenire entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento.

Art 5
REVISIONE DEL REGISTRO

Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale del Registro stesso da parte del Responsabile del Servizio Affari Generali, a tal fine entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni inviano al Comune:

- una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Art.6
CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

La cancellazione dal registro comunale può avvenire per:

- richiesta da parte della stessa organizzazione;
- provvedimento motivato della Giunta Comunale su proposta del Responsabile del servizio affari generali per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

La cancellazione d'ufficio dal registro è prevista anche per le associazioni che non potranno documentare alcuna attività nell'anno precedente.

La cancellazione dal Registro comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

Art.7
DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Alle Associazioni iscritte al registro sono riconosciuti i diritti ed i benefici specificatamente previsti dallo Statuto Comunale ed in particolare l'iscrizione al registro costituisce condizione essenziale per accedere alla concessione di contributi, sovvenzioni e vantaggi economici; condizione preferenziale per la concessione del patrocinio dell'Ente e per l'utilizzo di strutture beni e servizi dell'ente.

Il riconoscimento di vantaggi previsti dal presente articolo è comunque subordinato alle disponibilità economiche e logistiche del Comune.

Art. 8

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO

La Giunta comunale dispone la concessione dei contributi in denaro di cui al presente regolamento con riferimento ai seguenti criteri generali:

a) attività complessiva della associazione:

- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e della attività annualmente svolta;
- ~~coincidenza della attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale;~~
- incidenza del volontariato nella attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- rilevanza territoriale dell'attività;
- grado di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto alle risorse di provenienza pubblica.

b) attività per singole iniziative e/o singoli progetti:

- rilevanza e significatività delle specifiche attività e iniziative in relazione alla loro utilità sociale e ampiezza e qualità degli interessi diffusi nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, ricreativo;
- attinenza con le finalità previste dallo Statuto Comunale;
- valenza e ripercussione territoriale;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

Il contributo economico concesso dal Comune per lo svolgimento di una attività o iniziativa determinata non potrà superare il 80% della spesa complessiva realmente sostenuta e comunque non potrà essere superiore al disavanzo tra entrate e uscite dell'iniziativa ammessa a finanziamento.

Per l'assegnazione di spazi e strutture saranno considerati preferenziali i seguenti criteri:

- l'uso comune e concordato da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
- l'effettuazione di attività di pubblico interesse o di servizi di pubblica utilità.

Art. 9

RICHIESTA E CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

Le domande devono pervenire al Comune prima della data di realizzazione dell'attività.

Per la concessione di strutture, beni o servizi, che non comportino assunzione di nuovi impegni di spesa, le singole concessioni possono essere fatte dai responsabili delle strutture organizzative comunali competenti, secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni previste dagli altri regolamenti comunali.

Per i contributi in denaro la determinazione del responsabile del servizio può prevedere l'anticipazione di un acconto, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività.

Il patrocinio del Comune è concesso dalla Giunta.

Art. 10

RENDICONTAZIONE

Alla conclusione dell'attività deve presentare:

- a) una relazione sullo svolgimento dell'iniziativa per cui è stata richiesta la concessione del sostegno, con la specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa.

La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del servizio competente costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro. La mancata presentazione del rendiconto entro dodici mesi dalla conclusione all'attività fa venire meno il diritto all'erogazione

del contributo e comporta l'archiviazione alla pratica.

I contributi in denaro non potranno comunque essere erogati per importi superiori all'effettivo disavanzo, risultante dal consuntivo presentato per l'iniziativa ammessa a finanziamento.

Le responsabilità relative alle attività che godono del sostegno economico del Comune ricadono esclusivamente sul soggetto richiedente.

Art.11

DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

I soggetti richiedenti ed assegnatari di contributi e/o di altre forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerle quando:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa entro dodici mesi dalla concessione del contributo;
- b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione nel termine prescritto;
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto e il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione dell'amministrazione.

Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, potranno essere riconosciute, a discrezione dell'amministrazione, le spese sostenute nei limiti dell'art.9.

Il settore competente provvederà al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

L'uso di strutture, beni o servizi è subordinato al rispetto delle indicazioni dell'amministrazione e comunque alle finalità istituzionali delle stesse.

Qualora i soggetti beneficiari non si siano attenuti alle modalità concordate per l'uso di quanto concesso, dovranno rimborsare comunque le relative spese, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Anche per le concessioni diverse dalle erogazioni in denaro, qualora avvengano per un periodo superiore ai sei mesi, i soggetti beneficiari devono presentare al servizio affari generali entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale:

- una relazione sull'attività svolta;
- la rendicontazione delle entrate e delle spese dell'iniziativa,
- la dichiarazione di permanenza in capo all'associazione dei requisiti in cui all'art.2,

Art. 12

DIRITTO ALL' INFORMAZIONE

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle associazioni dell'avvenuta istituzione del Registro delle Associazioni, dei requisiti e delle modalità di iscrizione, è assicurata la massima pubblicità attraverso l'albo pretorio ed il sito web comunale.

Il Comune garantisce inoltre su richiesta delle associazioni iscritte al Registro l'informazione sull'attività comunale relativa ai settori nei quali opera l'associazione.

Art.13

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione di approvazione.